

**Syntarel s. r. o.**

**con sede Landererova 7743/8 Bratislava - Centro  
storico 811 09, Repubblica Slovacca**

**Norme di trasporto per il trasporto nazionale e  
internazionale di merci su strada**

# Sezione I

## Disposizioni fondamentali

---

### Articolo I – Disposizioni introduttive

1. Il presente ordine di trasporto regola le condizioni alle quali il trasportatore effettua il trasporto stradale di merci all'interno della Repubblica Slovacca e degli stati dell'Unione Europea con una licenza comunitaria ai sensi del Codice Civile o Commerciale nella versione valida ed efficace.
  2. Il corriere secondo queste norme di trasporto è **Syntarel s. r. o. con sede Landererova 7743/8 Bratislava - Centro storico 811 09, Repubblica slovacca, Codice identificativo: 56 815 212, Partita IVA: SK 2122457777** che effettua il trasporto di merci su strada all'interno della Repubblica slovacca e degli stati dell'Unione europea con una licenza comunitaria.
  3. Il vettore è titolare di una licenza valida per il trasporto internazionale di merci su strada ai sensi della **Regolamento (CE) n. 1072/2009 UN Legge n. 56/2012 Coll. sui trasporti stradali**.
  4. Il programma di trasporto è vincolante per tutti i partner contrattuali del trasportatore.
- 

### Articolo II – Definizione dei termini

- **Vettore:** persona fisica o giuridica che effettua il trasporto di merci su strada.
  - **Mittente (mittente):** la persona che ordina il trasporto delle merci.
  - **Beneficiario:** il soggetto a cui è destinata la spedizione.
  - **Trasporto:** è il movimento di cose, carichi, beni industriali e altre tipologie di merci necessarie nel trasporto stradale internazionale e nazionale di merci.
  - **Spedizione:** cose destinate al trasporto sulla base di un contratto di trasporto.
  - **CMR:** Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (Ginevra 1956).
-

## **Articolo III – Il tipo di trasporto su strada effettuato e la gamma di servizi di trasporto forniti**

1. Il vettore effettua il trasporto stradale di merci nel seguente ambito:
    - a. trasporto nazionale di merci su strada,
    - b. trasporto internazionale di merci su strada.
  2. Natura del trasporto merci su strada:
    - a. spedizioni di camion completi,
    - b. spedizioni di unità,
    - c. caricamento,
  3. Le spedizioni trasportate ad un vettore (mittente o destinatario) mediante un viaggio con veicolo sono considerate spedizioni a veicolo intero, se il loro peso è superiore a 2500 kg o indipendentemente dal suo peso:
    - a. se sfrutta il peso utile o lo spazio di carico del veicolo usato,
    - b. se, secondo l'accordo con il vettore, la spedizione viene trasportata mediante guida speciale e indipendente del veicolo o perché la natura della spedizione o l'esecuzione della spedizione entro il termine richiesto lo richiedono,
    - c. se la spedizione viene caricata o scaricata per motivi operativi in due o più località. Viene considerato un viaggio del veicolo anche se il trasportatore ha trasferito il carico su un altro veicolo per ragioni operative.
  4. Per ricarico si intende una spedizione trasportata insieme ad altre spedizioni o durante la guida del veicolo, che altrimenti dovrebbe essere effettuata senza carico.
- 

## **Articolo IV – Definizione di cose trasportate da parte del vettore**

1. Data la sua attuale base tecnica, il vettore trasporta spedizioni di carri.
  - a. trasporto di merci su pallet,
  - b. trasporto di altri tipi di merci in base agli ordini del corriere,
  - c. trasporto di carichi pesanti e di grandi dimensioni,

2. Tipi di trasporto secondo la base tecnica, in particolare il parco veicoli
  3. Altri trasporti vengono effettuati sulla base di ordini dettagliati da parte dei trasportatori.
- 

## **Articolo V – Prezzi e modalità di pagamento**

1. I prezzi per i servizi di trasporto forniti sono determinati in base al listino prezzi attualmente valido del vettore o in base a un'offerta di prezzo concordata individualmente e approvata dal cliente prima dell'effettuazione del trasporto. I prezzi sono indicati senza IVA, salvo diversa indicazione esplicita.
  2. La contabilizzazione dei costi di trasporto viene effettuata sulla base dei parametri di trasporto, tra cui principalmente la distanza, il peso, il volume, il tipo di merce, il grado di urgenza e altri servizi aggiuntivi previsti dall'accordo.
  3. Il cliente è tenuto a pagare la fattura emessa dal corriere entro 14 giorni dalla consegna della stessa, salvo diversa indicazione nel contratto o nella fattura.
  4. Il pagamento si considera effettuato il giorno dell'accredito del relativo importo sul conto bancario del corriere.
  5. In caso di ritardo nel pagamento, il trasportatore ha diritto agli interessi di ritardo nella misura determinata dalle norme legali applicabili della Repubblica Slovacca (ai sensi del § 369c del Codice commerciale).
  6. Il trasportatore si riserva il diritto di esigere un pagamento anticipato prima di effettuare il trasporto, soprattutto nel caso di nuovi rapporti commerciali, ordini specifici o servizi di alto valore.
  7. Il vettore ha facoltà di adeguare i prezzi in caso di variazioni significative dei costi (es. carburante, pedaggi, inflazione), mentre il cliente dovrà essere informato di tale variazione con almeno 7 giorni di anticipo.
  8. Eventuali servizi aggiuntivi (carico, scarico, servizi doganali, assicurazione, deposito, ecc.) verranno fatturati separatamente secondo il listino prezzi in vigore o l'accordo individuale.
- 

## **Articolo VI – Oggetti esclusi dal trasporto**

1. Sono esclusi dal trasporto
  - a. trasporto di alimenti,
  - b. trasporto di merci pericolose,
  - c. cose il cui trasporto è vietato dalle norme di legge generalmente applicabili,

- d. oggetti che, per le loro dimensioni o peso, considerato il peso utile, le dimensioni dei veicoli e lo stato delle strade terrestri da utilizzare per il trasporto, non sono idonei al trasporto con il veicolo del vettore,
  2. A causa della sua attuale base tecnica, il vettore non trasporta animali vivi.
  3. Il vettore non effettua trasporti particolarmente eccessivi e fuori sagoma, che richiederebbero una base tecnica specializzata.
  4. Se una spedizione esclusa dal trasporto o il suo trasporto è consentito a condizioni speciali è stata affidata al trasporto senza che questa natura della spedizione sia stata comunicata al corriere, oppure è stata accettata per il trasporto sulla base di dati errati o incompleti, il mittente è tenuto a pagare una multa pari al doppio del prezzo di trasporto concordato per una spedizione a carico completo.
- 

## **Articolo VII – Condizioni per il carico e lo scarico dei veicoli e grado di cooperazione tra mittente e destinatario delle merci con il vettore**

1. Il vettore, così come gli speditori e gli spedizionieri, garantiranno che i programmi di trasporto concordati contrattualmente siano conformi al Regolamento del PE e del Consiglio n. 561/2006 sull'armonizzazione di alcune norme giuridiche in campo sociale, che riguardano il trasporto stradale e che modificano i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio. Si tratta principalmente di osservare gli orari di funzionamento dei punti di carico del mittente e dei punti di scarico del destinatario, osservando gli orari di carico e scarico in modo che gli autisti del vettore possano rispettare il programma di lavoro relativo ai tempi di guida, alle pause, al riposo giornaliero e settimanale.
2. Il mittente è tenuto a contrassegnare la spedizione o i suoi singoli pezzi se ciò è prescritto dalle presenti norme di trasporto o se è necessario per facilitare la movimentazione della spedizione o per eliminare il rischio di danneggiamento o confusione. Nell'etichetta le spedizioni contenenti merci pericolose, il mittente è tenuto a rispettare le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR).
3. Il trasportatore ha il diritto di verificare in qualsiasi momento se la spedizione corrisponde a quanto indicato dal trasportatore nei documenti di spedizione (ad es. bolla di consegna, polizza di carico). L'esame della spedizione nel luogo di carico o scarico deve essere effettuato in presenza di almeno una persona che non sia dipendente del vettore.
4. Se il vettore viene a sapere prima che il veicolo lasci il punto di carico che una spedizione esclusa dal trasporto è stata accettata per il trasporto, è tenuto a restituirla al mittente e il mittente è tenuto a riprenderla.
5. Se durante la consegna della spedizione viene riscontrato un errore che potrebbe causare danni al veicolo o alla spedizione trasportata insieme, il vettore ha il diritto

di rifiutare di accettare la spedizione per il trasporto, se l'errore è stato scoperto solo durante il trasporto, interrompe il viaggio. In caso di interruzione del viaggio il vettore procede come nel caso degli altri ostacoli al trasporto.

6. Il mittente della spedizione è tenuto a consegnare la spedizione al vettore in condizioni idonee al trasporto via terra. Se la spedizione non è idonea al trasporto o viene riscontrato un suo errore secondo il par. 10, il vettore può rifiutarsi di accettarlo per il trasporto. Costi associati alla consegna del veicolo per il carico, ritardo del veicolo durante il carico o costi associati all'interruzione del trasporto ai sensi del par. 10, il mittente della spedizione è tenuto a pagare il corriere.
7. Per peso della spedizione si intende il peso con gli ausili per la movimentazione e il trasporto presi dal mittente contestualmente alla spedizione.
8. Il mittente determina il peso della spedizione ed è responsabile di questi dati, che sono indicati nella polizza di carico o in altri documenti di accompagnamento.
9. Il trasportatore ha diritto di verificare in ogni momento il peso della spedizione, soprattutto se nutre dubbi sulla correttezza di tale informazione da parte del mittente. Il peso viene determinato mediante pesatura o calcolo ufficiale, se la quantità del carico è indicata dal numero di singoli pezzi identici o dal numero di unità di misura e il peso di un pezzo della spedizione o dell'unità di misura è noto o determinato mediante pesatura.
10. Il metodo di controllo del peso e l'esito dell'esame devono essere registrati dal vettore su tutte le parti della lettera di vettura o altro documento di trasporto disponibile durante l'esame.
11. Il mittente paga i costi legati alla determinazione del peso della spedizione (ad es. pesatura ufficiale, ecc.) se ha richiesto la determinazione del peso al vettore nel contratto di trasporto o se il peso della spedizione determinato dal vettore differisce di oltre il 3% dal peso dichiarato dal mittente.
12. Se il destinatario ha richiesto di determinare il peso della spedizione, è tenuto a pagare anche i costi associati alla determinazione del peso della spedizione.
13. Lo speditore nella Repubblica slovacca è consapevole che se, all'insaputa del conducente del veicolo o del suo operatore, supera il peso totale massimo consentito del veicolo, il peso massimo consentito del veicolo, il peso totale massimo consentito del rimorchio o il peso massimo consentito degli assi del veicolo, può, ai sensi della legge n. 8/2009 Coll. sulla circolazione stradale, come modificata, sanzionata dalle competenti forze di polizia.
14. Se il vettore constata che il peso consentito della merce viene superato o che la sua cattiva distribuzione è causata dal mittente nel luogo di spedizione, il mittente è tenuto a scaricare parte della spedizione o la sua traslazione. Se il trasportatore viene a conoscenza solo durante il trasporto, ad es. a causa di dati errati sul peso della spedizione, ha il diritto di scaricare parte della spedizione o di trasferirla sul conto e a rischio del mittente della spedizione. In merito al fatto che la spedizione verrà traslata o verrà scaricata una parte, il corriere è tenuto a informare il mittente della spedizione ed è tenuto a registrare tali azioni nel documento di trasporto. Per il trasporto della parte scaricata della spedizione, il mittente è tenuto a emettere un ordine di trasporto separato.

15. Il mittente è tenuto a specificare con precisione nel contratto di trasporto il luogo di carico e scarico (indirizzo esatto) e anche a comunicare al vettore eventuali restrizioni per l'ingresso di determinati camion o in un determinato momento nel luogo di carico o scarico. Ad esempio, il luogo si trova in una zona a basse emissioni, in una zona con restrizioni all'ingresso di camion con un determinato peso totale, con un determinato carico per asse, ecc. Il mittente è inoltre obbligato a indicare l'orario di lavoro del destinatario o l'orario in cui può essere effettuato lo scarico.
16. In generale, il carico viene effettuato dal mittente e lo scarico dal destinatario della spedizione, a meno che il vettore non abbia concordato diversamente con il vettore.
17. Dal punto di vista del contratto di trasporto, l'equipaggio del veicolo non è obbligato ad assicurare il carico e lo scarico del veicolo. Il trasportatore effettua il carico e lo scarico solo se dispone delle attrezzature operative e dei lavoratori necessari e ciò è espressamente concordato nel contratto di trasporto e dietro concordato supplemento sul prezzo del trasporto. In termini di norme di sicurezza sul lavoro, l'equipaggio del veicolo del trasportatore non può utilizzare le attrezzature di movimentazione dei trasportatori a meno che non sia stato addestrato al loro funzionamento e con il consenso scritto dei trasportatori.
18. Il mittente è tenuto ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per un caricamento regolare e per proteggere la spedizione da eventuali danni. Il vettore (mittente e destinatario) è tenuto a garantire le condizioni per la sicurezza sul lavoro e per l'utilizzo economico dei mezzi del vettore. In particolare, è tenuto a garantire che i luoghi e le attrezzature di carico e scarico siano mantenuti in condizioni tali da consentire un carico e scarico rapido e sicuro delle spedizioni, a garantire un rafforzamento sufficiente di tutte le aree utilizzate per la guida dei veicoli, comprese le strade di accesso non pubbliche, e a mantenerle in condizioni percorribili e sicure, nonché a fornire un'illuminazione sufficiente nei luoghi in cui i veicoli vengono caricati e scaricati.
19. Il conducente (rappresentante del trasportatore) è tenuto a partecipare al carico ed eventualmente dirigere la distribuzione del carico sul veicolo, ad es. dal punto di vista del carico uniforme degli assi del veicolo con le merci trasportate e dal punto di vista che la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale non vengono messe in pericolo durante il trasporto. Se il mittente non segue le istruzioni del vettore e quindi si verifica un errore nel carico, soprattutto nel sovraccarico del veicolo, il vettore ha diritto di richiedere il trasferimento del carico sul veicolo o il ripiegamento del carico o di parte di esso. Se il vettore non è soddisfatto, può rifiutarsi di effettuare il trasporto, oppure provvedere alla corretta composizione e immagazzinamento della merce, a spese e rischio del mittente.
20. Se il vettore assicura il carico e lo scarico del veicolo, è obbligato a garantire che il veicolo e le altre attrezzature del vettore non siano danneggiati.
21. Se è necessario lavare l'autocisterna, il contenitore cisterna o la cisterna prima di caricare un altro tipo di carico, il trasportatore è tenuto a notificarlo al trasportatore nell'ordine di trasporto o nel contratto quadro di trasporto. I costi associati al lavaggio sono a carico del corriere.
22. A causa di danni alla spedizione durante il trasporto, il destinatario può rifiutare di

accettare la spedizione o parte di essa solo se lo stato della spedizione è cambiato a causa di danni nella misura in cui non può essere utilizzata per lo scopo originale. Tuttavia, il destinatario non è obbligato ad accettare la spedizione, a meno che il corriere non scriva un documento di danneggiamento della spedizione in presenza di entrambe le parti coinvolte. L'annotazione può essere effettuata anche nel documento di trasporto.

23. Le riserve relative alle modalità di carico, trasbordo e scarico devono essere applicate dal vettore (membro dell'equipaggio del veicolo) al mittente, al destinatario o ad altre persone per iscritto, ad esempio nella polizza di carico.
24. Viene considerato il tempo di ritardo del vettore durante le operazioni di carico o scarico; salvo diverso accordo nel contratto di trasporto; il tempo che intercorre tra il momento richiesto in cui il veicolo del vettore viene portato per il carico o lo scarico fino all'inizio delle operazioni di carico o scarico e qualsiasi interruzione di questi lavori senza colpa del vettore, inclusa l'emissione dei documenti di trasporto per la spedizione. Per il tempo di ritardo, il trasportatore può richiedere un risarcimento finanziario, che dovrà essere concordato nel contratto di trasporto.

---

## **Sezione II**

# **Modalità di conclusione e validità del contratto per il trasporto di merci nel trasporto nazionale di merci su strada**

---

## **Articolo VIII – Disposizione fondamentale del contratto di trasporto di merci nel trasporto nazionale di merci su strada**

1. Se un'entità commerciale ordina il trasporto da un vettore e viene concluso un contratto di trasporto, questo sarà regolato dalle disposizioni dei §§ 610-629 sul contratto per il trasporto di merci ai sensi della legge n. 513/1991 Coll. Codice commerciale come modificato.
2. Con il contratto di trasporto della cosa, il vettore si impegna nei confronti del mittente a trasportare la cosa (spedizione) da un determinato luogo (luogo di spedizione) ad un determinato altro luogo (luogo di destinazione) e il mittente si impegna a corrispondergli un compenso (spese di trasporto).
3. Il vettore ha il diritto di esigere dal mittente la conferma del trasporto richiesto nel documento di trasporto e il mittente ha il diritto di esigere dal vettore una conferma scritta del ricevimento della spedizione.

4. Se per effettuare il trasporto sono necessari documenti speciali, il mittente è tenuto a consegnare al trasportatore al più tardi al momento della consegna della spedizione al trasporto. Il mittente è responsabile dei danni causati al vettore dalla mancata consegna di tali documenti o dalla loro inesattezza.
  5. Salvo diversa disposizione contrattuale, il contratto decade se il mittente non ha chiesto al vettore di prendere in carico la spedizione entro il termine indicato nel contratto, altrimenti entro sei mesi dalla conclusione del contratto.
  6. Il trasportatore è tenuto ad effettuare il trasporto fino a destinazione con diligenza professionale entro il termine concordato, altrimenti senza inutili ritardi. In caso di dubbio, il termine decorre dal giorno successivo alla consegna della spedizione da parte del corriere.
  7. Se il destinatario della spedizione è conosciuto dal trasportatore, questi è obbligato a consegnargli la spedizione, oppure se secondo il contratto il destinatario deve ritirare la spedizione a destinazione, ad avvisare della fine del trasporto.
  8. Finché il trasportatore non ha riconsegnato la spedizione al destinatario, il mittente ha il diritto di esigere l'interruzione del trasporto e la restituzione della spedizione o che la stessa venga trattata diversamente, pagando le spese a questo riguardo.
  9. Se un non imprenditore ordina il trasporto di oggetti al corriere, verrà concluso un contratto di trasporto merci ai sensi dei §§765 - 773 della legge n. 40/1964 Coll. Codice civile e successive modifiche.
- 

## **Articolo IX – Obblighi del committente del trasporto e del destinatario della spedizione**

1. Il cliente del trasporto, nella maggior parte dei casi il mittente, è tenuto a fornire al vettore informazioni corrette sul contenuto della spedizione e sulla sua natura ed è responsabile dei danni causati al vettore dalla violazione di tale obbligo.
2. Il mittente è obbligato a ordinare il trasporto al vettore. È sufficiente anche un ordine tramite e-mail, fax o telefono.
3. Un ordine di trasporto può essere emesso per un trasporto o per un determinato numero di trasporti. Se i trasporti verranno ripetuti e il trasporto richiede un periodo più lungo, è più opportuno stipulare un contratto quadro di trasporto tra il vettore e il cliente del trasporto.
4. L'ordine di trasporto dovrà contenere i dati necessari per l'effettuazione del trasporto e l'emissione della fattura secondo la normativa applicabile. Per la corretta

conclusione del contratto di trasporto, l'ordine o la bozza di contratto di trasporto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. ragione sociale del committente del trasporto, indirizzo, numero identificativo, partita IVA, e-mail, numero di telefono e, se necessario, altri dati di contatto,
  - b. informazioni sulla spedizione (tipologia, peso lordo, ecc.),
  - c. il luogo di spedizione e il luogo di destinazione della spedizione (indirizzo esatto),
  - d. se necessario, anche il tempo di carico e scarico,
  - e. il compenso concordato per l'esecuzione del trasporto (prezzo del trasporto).
5. Se per l'esecuzione del trasporto sono necessari documenti speciali, il mittente è tenuto a consegnare al trasportatore al più tardi al momento della consegna della spedizione per il trasporto. Il mittente è responsabile dei danni cagionati al corriere dalla mancata o errata consegna della stessa.
6. Al momento dell'ordine di trasporto, il cliente è tenuto a comunicare al corriere un prezzo della spedizione superiore al normale prezzo di mercato.
7. In caso di trasporto di merci il cui prezzo è superiore a 35.000 €, il cliente è tenuto a comunicare e documentare tale valore al vettore ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile del vettore per la spedizione.
8. Su richiesta del mittente, il corriere è tenuto a confermare per iscritto la ricezione della spedizione.
9. Viene creato un contratto di trasporto tra il cliente (mittente o destinatario) e il trasportatore
- a. accettando l'ordine,
  - b. se si tratta di un trasporto che non necessita di essere ordinato, avviando il trasporto,
  - c. prendendo in carico la spedizione per il trasporto.
10. L'ordine è accettato
- a. se esiste un accordo orale o telefonico tra il vettore e il mittente sull'ambito, il tempo o le modalità di esecuzione del trasporto richiesto, oppure
  - b. dal momento in cui il corriere conferma la ricezione al cliente per iscritto, via e-mail, fax o altro modo attendibile; se il mittente richiede tale conferma, il vettore è tenuto a conformarsi,

- c. avviando il trasporto ordinato da parte del corriere, a meno che l'ordine non sia stato ricevuto secondo i punti precedenti.
11. Se il corriere accetta la proposta del destinatario della spedizione per il suo ulteriore trasporto ad un altro destinatario, viene creato un nuovo contratto di trasporto.
  12. Al momento dell'accettazione dell'ordine di trasporto o della conclusione del contratto di trasporto, il trasportatore può richiedere al cliente del trasporto un acconto fino al 100% del prezzo concordato o del prezzo preliminare per il trasporto. Il trasportatore è tenuto a confermare adeguatamente la ricezione del pagamento anticipato e a emettere i documenti fiscali richiesti (ad es. fattura di pagamento anticipato).
  13. Fino alla consegna della spedizione, il mittente ha il diritto di impartire nuovi ordini al vettore alle condizioni stabilite dalle presenti norme di trasporto.
  14. Il trasportatore ha diritto al pagamento pattuito.
  15. Il vettore ha diritto alle spese di trasporto dopo aver effettuato il trasporto fino a destinazione, se il contratto non prevede un prezzo diverso.
  16. Se il vettore non può portare a termine il trasporto per fatti a lui non imputabili, ha diritto ad una parte proporzionale del prezzo del trasporto, tenendo conto del trasporto già effettuato.
  17. Se nel contratto è indicato il destinatario della spedizione, questi acquisisce i diritti contrattuali quando richiede lo svincolo della spedizione dopo la sua consegna a destinazione o dopo la scadenza del termine in cui sarebbe dovuta arrivare. In questo momento vengono trasferiti al destinatario anche i reclami relativi ai danni alla spedizione. Tuttavia, il corriere non consegnerà la spedizione al destinatario se questa fosse contraria alle istruzioni impartitegli dal mittente. In questo caso il mittente ha comunque il diritto di gestire la spedizione. Se il mittente designa al trasportatore una persona diversa dal destinatario, questa acquisisce i diritti derivanti dal contratto allo stesso modo del destinatario originario.
  18. Accettando la spedizione, il destinatario si assume la responsabilità del pagamento dei crediti del vettore nei confronti del mittente per contratti relativi al trasporto della spedizione ricevuta, se il destinatario era a conoscenza o doveva essere a conoscenza di tali reclami.
  19. Il vettore è tenuto a versare una ritenuta a garanzia dei suoi crediti derivanti dal contratto il diritto alla spedizione finché può disporre.
  20. Se sulla spedizione sono vincolanti più diritti di ritenzione, il diritto di ritenzione del trasportatore prevale sui diritti di ritenzione precedentemente stabiliti.
  21. Il vincolo del vettore prevale su quello del mittente.
-

## **Articolo X – Responsabilità del vettore per danni alla spedizione e per mancato rispetto delle condizioni di trasporto**

1. Il vettore è responsabile dei danni alla spedizione verificatisi dopo la sua presa in consegna da parte del vettore fino alla consegna al destinatario, a meno che il vettore non abbia potuto impedirlo esercitando diligenza professionale.
2. Tuttavia, il corriere non è responsabile dei danni alla spedizione se dimostra che sono stati causati da:
  - a. il mittente, il destinatario o il proprietario della spedizione,
  - b. difetto o natura naturale del contenuto della spedizione, inclusa la normale perdita, circostanza che il corriere non poteva impedire; si tratta di casi di forza maggiore, ad esempio danni al carico durante inondazioni, terremoti, incendi, valanghe, ecc.
3. In caso di danni alla spedizione causati ai sensi del paragrafo (2), il corriere è obbligato a utilizzare diligenza professionale per ridurre al minimo il danno.
4. In caso di perdita o distruzione della spedizione, il vettore è tenuto a risarcire il prezzo che la spedizione aveva al momento della consegna al vettore.
5. In caso di danneggiamento o deterioramento della spedizione, il vettore è tenuto a risarcire la differenza tra il prezzo che la spedizione aveva al momento della sua accettazione da parte del vettore e il prezzo che la spedizione danneggiata o deteriorata avrebbe avuto in quel momento.
6. Nel caso di un contratto di trasporto merci ai sensi del Codice Civile, il vettore è tenuto a risarcire la perdita o la distruzione della spedizione per il prezzo della spedizione persa o distrutta al momento in cui è stata accettata per il trasporto. Inoltre, è tenuto a sostenere i costi appositamente sostenuti in relazione al trasporto della spedizione smarrita o distrutta. In caso di danneggiamento o perdita parziale della spedizione, il corriere corrisponde l'importo di cui è stata svalutata la spedizione; se è opportuno effettuare la riparazione, il corriere copre il costo della riparazione. Il trasportatore è responsabile dei danni citati fino ad un valore di 10.000 euro. Il vettore è tenuto a effettuare il trasporto con diligenza professionale ed entro il termine specificato. Il corriere è responsabile solo per altri danni derivanti dal trasporto merci, come danni alla spedizione trasportata, se sono stati causati dal superamento dei tempi di consegna. Il corriere è responsabile per i danni causati dal superamento dei tempi di consegna fino all'importo delle spese di spedizione. Il mittente o il destinatario devono provare chiaramente il danno causato al vettore.
7. Il vettore è tenuto a denunciare tempestivamente al mittente i danni alla spedizione verificatisi prima che la stessa fosse consegnata al destinatario. Tuttavia, se il destinatario ha acquisito il diritto di emettere la spedizione, è obbligato a presentare

tale rapporto al destinatario. Il vettore è responsabile dei danni causati al mittente o al destinatario dalla violazione di tale obbligo.

8. Se esiste una minaccia immediata di danno sostanziale alla spedizione e se non c'è tempo per richiedere istruzioni al mittente o se il mittente esita a seguire tali istruzioni, il corriere può vendere la spedizione in modo adeguato per conto del mittente.
9. Il vettore può adempiere alla propria obbligazione avvalendosi dell'ausilio di un altro vettore ed è responsabile come se avesse effettuato lui stesso il trasporto.
10. Per i danni causati al mittente dalla mancata esecuzione del trasporto, per i quali è già stato stipulato un contratto di trasporto scritto, il trasportatore è responsabile solo fino all'importo delle spese comprovate legate alla preparazione non necessaria della spedizione per il trasporto.
11. Il mittente dovrà far valere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore solo per iscritto, motivando le sue richieste. Dovrà inoltre allegare la documentazione comprovante la legittimità del suo reclamo e la correttezza dell'importo richiesto e la relativa parte del documento di trasporto.
12. Il mittente deve reclamare il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del vettore entro sei mesi dalla consegna della spedizione al destinatario oppure, se la spedizione non è stata emessa, entro sei mesi dalla consegna della spedizione per il trasporto, pena la decadenza del diritto.

---

## **Articolo XI – Condizioni per la modifica del contratto di trasporto e per il recesso dal contratto**

1. Fino alla consegna della spedizione, il mittente può esigere che il trasporto venga interrotto e che la spedizione gli venga restituita oppure che venga trattata diversamente in accordo con il trasportatore, ed è tenuto a pagare i relativi costi appositamente sostenuti.
2. Il destinatario della spedizione può suggerire che gli venga consegnata presso un altro punto di scarico.
3. Costi di trasporto e altri costi legati all'attuazione di modifiche al contratto di trasporto ai sensi del par. 1 è pagato dal mittente e secondo il par. 2 destinatario.
4. Le disposizioni dell'art. 7.
5. Se la necessità del trasporto viene meno dopo la conclusione del contratto di trasporto, il mittente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al vettore.

6. Se il trasporto è stato annullato solo dopo che il veicolo ha lasciato il luogo di carico concordato o il veicolo era già stato portato in tale luogo e la spedizione non è stata avviata al trasporto per motivi del mittente, il trasportatore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti in relazione a ciò.
  7. Se il vettore non può eseguire il trasporto concordato o non può eseguirlo alle condizioni concordate o stabilite dalle presenti norme di trasporto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al mittente. Se il mittente non è soddisfatto delle nuove condizioni proposte dal vettore, ha diritto di recedere dal contratto di trasporto; può recedere dal contratto anche nel caso in cui il veicolo non sia stato riconsegnato entro tre ore dall'orario di consegna concordato senza previo accordo con il mittente.
  8. Se dopo la ricezione della spedizione per il trasporto si verifica un ostacolo per il quale non è possibile iniziare o continuare la spedizione o non è possibile emettere la spedizione e non è stata concordata alcuna ulteriore procedura con il mittente in tal caso, il trasportatore è tenuto a richiedere immediatamente una proposta al mittente.
  9. Il vettore non è tenuto a capire il mittente se si tratta di un ostacolo temporaneo (ad esempio la necessità di riprogrammare la spedizione) e realizzare la sua proposta richiederebbe un tempo più lungo di quello necessario per rimuovere l'ostacolo.
  10. Se l'ostacolo scompare prima che sia stata avanzata la proposta integrativa del mittente, il vettore procede secondo le condizioni originariamente pattuite. Lo speditore può già proporre nella lettera di vettura come gestire la spedizione in caso di ostacolo durante il trasporto durante l'esecuzione del contratto di trasporto.
  11. Qualora non fosse possibile consegnare la spedizione al destinatario o restituirla al mittente secondo le disposizioni precedenti, il corriere provvederà alla sua giacenza; il corriere informerà senza ritardo il mittente dello stato di giacenza della spedizione. I costi legati alla conservazione sono a carico del mittente.
- 

## **Articolo XII – Polizze di carico nel trasporto di merci su strada**

1. La Lettera di Vettura come documento di trasporto accompagna la spedizione fino alla sua emissione. Lo speditore è tenuto a consegnare al vettore la lettera di vettura debitamente compilata, oppure è tenuto a fornire al vettore i dati relativi alla spedizione e, ad esempio, dopo che il vettore li ha scritti nella polizza di carico, confermare con la sua firma, oppure il vettore può concordare diversamente sulla lettera di vettura.
2. La lettera di vettura viene consegnata al vettore, salvo diverso accordo, insieme alla spedizione.

3. La lettera di vettura deve contenere almeno i seguenti dati:
    - a. nome (nome) del mittente e del destinatario,
    - b. la denominazione abituale del contenuto della spedizione e del suo imballaggio,
    - c. il peso totale della spedizione,
    - d. luogo di carico e luogo di scarico,
    - e. data e conferma di ricezione della spedizione da parte del corriere e del destinatario,
    - f. posto per le prenotazioni del vettore.
  4. Si tratta di una polizza di carico nel trasporto nazionale di merci su strada
    - a. lettera di vettura compilata e presentata dal mittente,
    - b. bolla di consegna, se soddisfa le condizioni indicate.
  5. Se la spedizione viene caricata o scaricata in più luoghi, il mittente è tenuto a presentare una lettera di vettura separata per ciascuna parte della spedizione. Per alcune tipologie di trasporto i dati del documento di trasporto potrebbero essere semplificati.
  6. Il vettore ed i trasportatori (mittente e destinatario) sono responsabili della correttezza e della completezza dei dati che inseriscono nel documento di trasporto.
  7. Il vettore ha il diritto di scrivere nel documento di trasporto le sue riserve sul tipo di veicolo utilizzato in base alla richiesta del cliente del trasporto, sullo stato della spedizione, sul suo imballaggio, sul numero di colli e sulla modalità di carico.
  8. In caso di trasporto di alimenti deperibili e di merci pericolose sono richiesti al mittente i documenti aggiuntivi prescritti dalla legislazione vigente, elencati in altre sezioni delle norme di trasporto.
- 

## **Sezione III**

# **Modalità di conclusione e validità del contratto per il trasporto di merci nel trasporto internazionale di merci su strada**

---

## **Articolo XIII - Disposizione fondamentale del contratto di trasporto di merci**

1. A causa delle disposizioni della sezione 756 del Codice commerciale per il settore dei trasporti internazionali, questi accordi, convenzioni e contratti prevalgono sulla normativa legale valida nella Repubblica slovacca. Quelle parti dei singoli articoli delle norme sul trasporto che sono regolate in trattati, accordi e convenzioni internazionali, ad esempio nella Convenzione sul contratto di trasporto nel trasporto internazionale di merci su strada (CMR), decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 11/1975 Coll. nella formulazione delle successive modifiche e integrazioni, diversamente, non verrà utilizzato nel trasporto stradale internazionale.
2. La Convenzione CMR si applica a qualsiasi contratto di trasporto di spedizioni a titolo oneroso mediante veicolo stradale, se il luogo di ricezione della spedizione e il luogo previsto per la sua consegna, come indicato nel contratto, si trovano in due paesi diversi, almeno uno dei quali è uno Stato contraente della Convenzione CMR.
3. La Convenzione CMR si applica all'intero percorso di trasporto e indipendentemente dalla lunghezza del viaggio nella Repubblica slovacca e all'estero. A questo riguardo, la Convenzione CMR sostituisce la legislazione nazionale.
4. La Convenzione CMR si applica al trasporto di merci su strada, in cui possono essere utilizzati autoveicoli, trattori, rimorchi, rimorchi e contenitori.

---

## **Articolo XIV - Obblighi del committente del trasporto e del destinatario della spedizione**

1. Colui che ordina il trasporto, molto spesso il mittente, è tenuto ad allegare alla lettera di vettura o a mettere a disposizione del vettore i documenti necessari per le pratiche doganali e le altre pratiche ufficiali effettuate prima della consegna della spedizione e a fornirgli tutte le informazioni richieste.
2. Il mittente ha il diritto di disporre della spedizione, in particolare può chiedere al vettore di interrompere il trasporto, cambiare il luogo di consegna o consegnare la spedizione ad un destinatario diverso da quello indicato nella polizza di carico.
3. Il diritto di disporre della spedizione decade se il corriere consegna la seconda parte della polizza di carico al destinatario e quest'ultimo conferma la ricezione della spedizione.

---

## **Articolo XV - Lettere di vettura nel trasporto internazionale di merci su strada**

1. La prova della conclusione del contratto di trasporto è la polizza di carico, che è un documento affidabile della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto, nonché dell'accettazione della spedizione da parte del vettore. Se non è presente la polizza di carico, se è stata smarrita o presenta qualche carenza, ciò non pregiudica la validità del contratto di trasporto concluso (le disposizioni della Convenzione CMR continuano ad applicarsi ad esso), ma la sua esistenza è necessaria per alcune circostanze che consentono l'attuazione della Convenzione CMR e il potere di prova in caso di controversie. La lettera di vettura internazionale costituisce anche la prova del luogo di carico e scarico ed è un documento obbligatorio quando si attraversano le frontiere doganali.
2. Ai sensi del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sul contratto di trasporto nel trasporto internazionale di merci su strada (CMR) relativo alla lettera di vettura elettronica del 20/02/2008, una lettera di vettura elettronica conforme alle disposizioni di questo protocollo aggiuntivo è considerata equivalente alla lettera di vettura specificata nella Convenzione CMR e pertanto ha lo stesso valore probatorio ed efficacia della lettera di vettura. Per polizza di carico elettronica si intende una polizza di carico emessa mediante comunicazione elettronica dal vettore, dallo speditore o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione del contratto di trasporto disciplinato dalla Convenzione CMR, compresi i dettagli logicamente collegati alla comunicazione elettronica tramite allegati, o altrimenti collegati alla comunicazione elettronica contemporaneamente o successivamente alla sua emissione in modo che diventino parte della polizza di carico elettronica. Conformemente alle disposizioni del presente protocollo aggiuntivo, la polizza di carico di cui alla Convenzione CMR, nonché qualsiasi richiesta, dichiarazione, istruzione, richiesta, riserva o altra comunicazione relativa all'esecuzione del contratto di trasporto oggetto della Convenzione, può essere emessa mediante comunicazione elettronica.
3. Per ogni spedizione deve essere emessa una lettera di vettura CMR separata. Ogni spedizione inviata da un mittente a un destinatario e in un veicolo o set è considerata una spedizione separata. Possono esserci più spedizioni separate in un unico veicolo. Se la spedizione necessita di essere caricata su più veicoli, oppure si tratta di tipologie diverse o di singole parti della spedizione, il mittente o il vettore ha la facoltà di richiedere l'emissione di tante lettere di vettura quanti sono i veicoli da utilizzare o quante tipologie o singole parti della spedizione si vogliono caricare.
4. La polizza di carico deve contenere i seguenti dati:
  - a. luogo e data di emissione,

- b. nome e indirizzo del mittente,
- c. nome e indirizzo del corriere,
- d. il luogo e la data di ricevimento della spedizione (carico) e la sua destinazione (scarico),
- e. nome e indirizzo del destinatario (anche partita IVA - codice fiscale),
- f. il nome abituale della natura della merce trasportata (designazione della merce) e il tipo di imballaggio; per le cose pericolose, la loro denominazione generalmente riconosciuta (secondo l'accordo ADR),
- g. il numero di pezzi, i loro marchi e numeri speciali,
- h. il peso totale della spedizione o la quantità di merce espressa in altro modo, ad es. in m<sup>3</sup> (se nella polizza di carico è presente una nota relativa alla pesatura o al conteggio ufficiale delle merci, alla polizza di carico deve essere allegato un documento che l'autista consegna al destinatario della spedizione),
- i. costi associati al trasporto (importazione, spese accessorie, dazi e altre spese derivanti dal momento della conclusione del contratto fino alla consegna della spedizione),
- j. istruzioni necessarie per le procedure doganali e altre procedure ufficiali (ad esempio gli uffici doganali di entrata e di uscita specificati, che devono anche concordare con i dati specificati nel carnet TIR, se utilizzato durante il trasporto o in altri documenti doganali),
- k. una dichiarazione secondo cui, nonostante qualsiasi clausola contraria, il trasporto è soggetto alle disposizioni della Convenzione CMR.

5. La polizza di carico può contenere anche i seguenti dati:

- a. divieto di trasbordo,
- b. spese a carico del mittente,
- c. il prezzo della spedizione e l'importo che esprime particolare interesse per la consegna,
- d. le istruzioni del mittente al vettore in merito all'assicurazione della spedizione,
- e. il periodo concordato in cui deve avvenire il trasporto,
- f. elenco dei documenti consegnati al trasportatore.

6. I singoli soggetti partecipanti al trasporto potranno inserire nella lettera di vettura altri dati che riterranno utili.
7. La compilazione della lettera di vettura è responsabilità del mittente. Egli è pertanto responsabile anche della correttezza dei dati contenuti nella polizza di carico, anche nel caso in cui i relativi dati siano inseriti nella polizza di carico dal rappresentante del vettore su richiesta del mittente. Il mittente è responsabile di tutte le spese e i danni subiti dal corriere a causa di inesattezze o incompletezze:
  - a. i dati elencati al paragrafo 3 alle lettere b, d, e, f, g, h e j,
  - b. dei dati di cui al paragrafo 4,
  - c. tutti gli altri dati o istruzioni da lui impartiti per l'emissione della polizza di carico o ai fini della loro registrazione nella polizza di carico.
8. Al momento dell'accettazione della spedizione per il trasporto, il corriere esaminerà la correttezza dei dati riportati nella polizza di carico relativi al numero dei pezzi, alle relative marche e numeri, nonché allo stato apparente della spedizione e del suo imballaggio. Se il trasportatore non dispone dei mezzi adeguati per verificare la correttezza dei dati, scriverà delle riserve nella polizza di carico, inclusa la loro giustificazione. Dovrà inoltre giustificare tutte le riserve formulate riguardo allo stato apparente della spedizione.
9. Il trasportatore deve esprimere la sua riserva sulla prima copia della lettera di vettura prima di consegnarla al mittente, a questo scopo è prevista la casella n. 18 del modulo della lettera di vettura CMR. L'elenco delle prenotazioni più frequentemente utilizzate dai vettori è il seguente:
  - a. prenotazione di caricamento,
  - b. fissaggio del carico,
  - c. lo scarico e la messa in sicurezza del carico sono stati effettuati da:
    - i. mittente,
    - ii. l'autista in condizioni non idonee su richiesta del mittente,
    - iii. destinatario
    - iv. conducente in condizioni non idonee su richiesta del destinatario
10. Il vettore può formulare ed inserire altre riserve nella casella 18 della lettera di vettura CMR o in altro modo idoneo.
11. La polizza di carico è, salvo prova contraria, un documento attendibile sulla conclusione del contenuto del contratto di trasporto, nonché sull'accettazione della

spedizione da parte del vettore. Tuttavia, se la polizza di carico non è disponibile, si applica il contratto di trasporto, se la sua conclusione è dimostrata diversamente.

12. La lettera di vettura elettronica deve essere verificata dalle parti contraenti del contratto di trasporto mediante una firma elettronica affidabile che garantisca il collegamento con la lettera di vettura elettronica. Salvo diversa indicazione, un metodo che utilizza la firma elettronica è considerato affidabile se la firma elettronica:
    - a. vincolato esclusivamente al firmatario,
    - b. in grado di identificare il firmatario,
    - c. stabilito in un modo che è sotto il pieno controllo del firmatario, e
    - d. collegato ai dati a cui si riferisce in modo che eventuali ulteriori modifiche a tali dati possano essere rilevate.
  
  13. Una lettera di vettura elettronica può essere verificata con un altro metodo di verifica elettronica consentito dall'ordinamento giuridico del paese in cui è stata emessa la lettera di vettura elettronica. I dati contenuti nella polizza di carico elettronica devono essere accessibili alla parte contrattuale a ciò autorizzata.
- 

## **Articolo XVI – Responsabilità del vettore per danni alla spedizione e per mancato rispetto delle condizioni di trasporto**

1. Il corriere è responsabile della perdita totale o parziale della spedizione o del suo danneggiamento che si verifica dal momento in cui la spedizione viene accettata per il trasporto fino al momento in cui viene rilasciata, nonché per il superamento del termine di consegna. Il trasportatore non si assume alcuna responsabilità se la perdita della spedizione, il suo danneggiamento o il superamento del termine di consegna sono stati causati da un ordine autorizzato che non è stato causato da negligenza del trasportatore, da un difetto della spedizione o da circostanze che il trasportatore non può evitare e le cui conseguenze non è in suo potere eliminare.
2. Secondo la Convenzione CMR, il vettore è esonerato da responsabilità se la perdita o il danno si verificano a causa di un pericolo speciale legato a uno o più dei seguenti fatti:
  - a. movimentazione, carico, deposito o scarico della spedizione da parte del mittente, del destinatario o di persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario,

- b. la natura naturale di determinati beni, per i quali sono soggetti a perdita o danneggiamento totale o parziale, deterioramento interno, essiccamento, fuoriuscita, normale deterioramento o azione di insetti o roditori,
    - c. contrassegni o numeri di spedizione insufficienti o errati,
  - 3. Il soggetto autorizzato può considerare la spedizione come perduta senza ulteriori prove se questa non è stata emessa entro 30 giorni dal termine di consegna concordato e se il termine non è stato concordato entro 60 giorni dalla presa in carico della spedizione da parte del vettore.
  - 4. Se il vettore ha l'obbligo di risarcire il danno per la perdita totale o parziale della spedizione, il risarcimento sarà calcolato in base al valore della spedizione nel luogo e al momento della sua accettazione per il trasporto, secondo il tasso di cambio e, in caso contrario, secondo il normale prezzo di mercato.
  - 5. Il risarcimento del danno non potrà superare le 8,33 unità numeriche, denominate "diritti speciali di prelievo - XDR" per kg di peso lordo mancante o danneggiato della spedizione. Il valore dell'XDR rispetto all'EUR e alle altre valute è dichiarato dal Fondo monetario internazionale ([www.imf.org](http://www.imf.org)). Cioè, il tasso di cambio XDR rispetto all'EUR viene applicato il giorno in cui la spedizione viene presa in carico dal corriere per il trasporto.
  - 6. Se il termine di consegna concordato viene superato e la persona autorizzata dimostra che il danno si è verificato per questo motivo, il corriere è tenuto a risarcire il danno solo fino all'importo della tassa di importazione.
  - 7. Ulteriori dettagli sulla responsabilità del vettore sono stabiliti nella Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e nei relativi Protocolli aggiuntivi alla Convenzione CMR
  - 8. Nelle questioni di trasporto soggette alla Convenzione CMR il reclamo contro il vettore che ha emesso l'ordine di trasporto può essere presentato solo presso il tribunale statale nel territorio della Repubblica slovacca.
- 

## **Articolo XVII – Condizioni per la modifica del contratto di trasporto e per il recesso dal contratto**

- 1. Se l'esecuzione del contratto di trasporto secondo le condizioni stabilite nella polizza di carico o nella polizza di carico elettronica è impossibile a causa di ostacoli nel trasporto per qualsiasi motivo, il trasportatore è tenuto a chiedere istruzioni alla persona autorizzata a smaltire la spedizione (nella maggior parte dei casi si tratta del mittente, dello spedizioniere, eccezionalmente ad esempio del destinatario).

2. Tuttavia, se le circostanze consentono di effettuare il trasporto in condizioni divergenti da quelle stabilite nella polizza di carico (o nelle disposizioni) o nella polizza di carico elettronica e il vettore non ha potuto ricevere istruzioni dalla persona autorizzata in un tempo ragionevole, il vettore deve adottare le misure che ritiene migliori nell'interesse della persona autorizzata (ad esempio evitare danni che obbligano ad un'azione tempestiva). Se, dopo che la spedizione ha raggiunto il luogo di consegna, si verificano ostacoli nella consegna, il trasportatore è tenuto a chiedere istruzioni al mittente. Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la richiesta o l'esecuzione di istruzioni, purché tali spese non siano imputabili a sua colpa.
3. In casi eccezionali, il corriere può anche procedere alla vendita della spedizione senza attendere le istruzioni della persona autorizzata (più spesso il mittente), se la spedizione è soggetta a un rapido deterioramento, o se tale procedura è giustificata dalle condizioni della spedizione, o se i costi di magazzinaggio sono sproporzionati rispetto al valore della spedizione. Egli potrà procedere alla vendita se non avrà ricevuto istruzioni contrarie dalla persona autorizzata entro un termine congruo. La procedura di vendita è regolata dall'ordinamento giuridico e dagli usi del luogo in cui si trova la spedizione. Il ricavato della vendita, detratte le somme vincolate alla spedizione (ad es. spedizione), deve essere messo a disposizione del soggetto autorizzato (nella maggior parte dei casi il mittente della spedizione).

---

## **Sezione IV**

### **Trasporto di merci pericolose**

---

#### **Articolo XVIII – Disposizioni fondamentali per il trasporto di merci pericolose**

1. Nel trasporto su strada possono essere trasportate solo merci pericolose il cui trasporto è consentito dall'accordo internazionale al quale è vincolata la Repubblica slovacca (accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada - ADR, di seguito denominato "accordo ADR"); questo non si applica se si tratta
  - a. trasporto di merci pericolose effettuato integralmente entro i confini dell'area chiusa
  - b. operazioni di traffico limitate nel tempo con oggetti pericolosi chiaramente identificati, compresi oggetti vietati, che sono stati autorizzati

eccezionalmente individualmente dall'autorità amministrativa della circolazione, a condizione che la sicurezza non sia messa a rischio.

2. Il trasporto di merci pericolose sul territorio della Repubblica Slovacca può essere effettuato solo secondo le modalità e alle condizioni specificate nell'accordo ADR e stabilite dalla legge n. 56/2012 Coll. sui trasporti stradali come modificato.
3. Il trasporto di merci pericolose può essere effettuato esclusivamente con un veicolo che soddisfi i requisiti dell'accordo ADR e utilizzi colli, recipienti, cisterne e contenitori omologati e contrassegnati. Norme speciali che stabiliscono i requisiti tipici di sicurezza per i veicoli e le attrezzature di trasporto e le modalità del loro utilizzo, stoccaggio, pulizia e regole per la manipolazione e il trasporto di esplosivi e sostanze chimiche devono essere osservate durante l'imballaggio e altre manipolazioni prima del trasporto, durante il carico, durante il trasporto e durante lo scarico di merci pericolose.
4. Il vettore ha nominato un consulente per la sicurezza, dispone della base tecnica necessaria, dei veicoli e delle attrezzature di trasporto ai sensi del paragrafo 3, nonché degli equipaggi dei veicoli e delle altre persone coinvolte nel carico, scarico o altra movimentazione di merci pericolose, che sono stati formati dal consulente per la sicurezza. Un consulente per la sicurezza può essere solo qualcuno che soddisfa i requisiti dell'accordo ADR e possiede un certificato di idoneità professionale di consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose (di seguito denominato "certificato di idoneità professionale di consulente per la sicurezza") rilasciato da un'autorità amministrativa dei trasporti sulla base di formazione ed esame, il cui contenuto è regolato dall'accordo ADR.
5. Gli equipaggi dei veicoli del vettore coinvolti nel trasporto di merci pericolose rispettano le regole di movimentazione e trasporto, le misure di sicurezza previste per la loro movimentazione e il loro trasporto, seguono le istruzioni del consulente per la sicurezza e, se si è verificato un incidente stradale o altro incidente con rilascio di merci pericolose, hanno l'obbligo di ridurre al minimo l'entità del danno alla salute delle persone e degli animali, alle cose e all'ambiente.
6. Ciascun partecipante alle operazioni di carico, movimentazione, trasporto e scarico di merci pericolose è tenuto a comportarsi in modo tale da non aumentare il pericolo prevedibile rappresentato dalle merci pericolose trasportate.

---

## **Articolo XIX - Obblighi del mittente e del destinatario delle merci pericolose**

1. Il mittente di merci pericolose è obbligato a consegnare per il trasporto una spedizione di merci pericolose che sia conforme ai requisiti di questa legge, e

- a. accertarsi che le merci pericolose siano classificate correttamente e verificare se il loro trasporto su strada è consentito,
  - b. fornire al trasportatore informazioni e dati in forma verificabile e, se necessario, i documenti di trasporto e di accompagnamento richiesti,
  - c. inserire nel documento di trasporto i dati richiesti dalla Convenzione ADR,
  - d. utilizzare solo imballaggi, contenitori per materie sfuse e autocisterne, cisterne amovibili, cisterne mobili e contenitori cisterna omologati per il trasporto delle sostanze interessate e contrassegnati nel modo prescritto,
  - e. rispettare le norme sulle modalità di invio e le restrizioni all'invio,
  - f. garantire che i serbatoi svuotati, non puliti e degasati o i veicoli e i contenitori per il trasporto sfuso svuotati e non puliti siano adeguatamente contrassegnati con segnali di sicurezza e che i serbatoi svuotati e non puliti siano chiusi e presentino lo stesso grado di tenuta dei serbatoi pieni.
2. Se lo speditore di merci pericolose agisce su ordine di un terzo, quest'ultimo è tenuto a informarci per iscritto del trasporto di merci pericolose e a mettergli a disposizione tutte le informazioni e i documenti di cui ha bisogno per adempiere ai suoi obblighi.
  3. Il destinatario di merci pericolose è obbligato a:
    - a. proteggere la spedizione da terzi immediatamente dopo la consegna e conservarla in modo sicuro,
    - b. ispezionare la spedizione, se è conforme ai documenti di accompagnamento e agli altri requisiti previsti dall'accordo ADR
  4. Il mittente, il destinatario e chiunque partecipi al trasporto di merci pericolose mediante imballaggio, riempimento, carico, scarico o altra manipolazione, durante il quale potrebbe verificarsi una fuoriuscita di merci pericolose o un pericolo per la vita o la salute di persone o animali, danni materiali o una minaccia per l'ambiente, è tenuto a nominare uno o più consulenti per la sicurezza e, in conformità con i requisiti dell'accordo ADR, ad assegnare loro compiti specifici che devono garantire durante il trasporto di merci pericolose.
  5. Gli altri partecipanti al trasporto di merci pericolose, che partecipano all'imballaggio, al carico, al riempimento e alla pulizia dei serbatoi e di altre attrezzature di trasporto e scarico, sono tenuti ad adempiere ai propri obblighi e ad osservare le misure secondo l'accordo ADR e ad affidare la movimentazione di merci pericolose solo a dipendenti formati da un consulente per la sicurezza.
-

## **Articolo XX – Obblighi del vettore nel trasporto di merci pericolose**

1. Il vettore è tenuto a garantire il trasporto di merci pericolose in conformità con i requisiti della legge n. 56/2012 Coll. in particolare sui trasporti stradali
    - a. verificare se è consentito il trasporto di merci pericolose destinate al trasporto su strada,
    - b. verificare se il mittente ha fornito le informazioni prescritte sulle merci pericolose trasportate prima dell'inizio del trasporto, se le unità di trasporto contengono i documenti prescritti o se al posto dei documenti cartacei viene utilizzata l'elaborazione elettronica dei dati o lo scambio elettronico di dati, se i dati sono disponibili durante il trasporto in modo almeno equivalente alla documentazione cartacea,
    - c. accertarsi visivamente che il veicolo e il carico non presentino danni evidenti, perdite o crepe e che manchi qualsiasi parte dell'equipaggiamento del veicolo omologato,
    - d. assicurarsi che non sia trascorso il termine per il prossimo collaudo dei veicoli cisterna, cisterne amovibili, cisterne mobili, contenitori cisterna
    - e. verificare che il veicolo non sia sovraccaricato,
    - f. verificare se sul veicolo sono stati apposti gli adesivi di sicurezza e le marcature prescritte,
    - g. assicurarsi che il veicolo sia dotato degli equipaggiamenti speciali prescritti dalle istruzioni scritte in caso di incidente.
  2. Il vettore è tenuto a garantire che in caso di incidente l'equipaggio del veicolo abbia familiarità e comprenda le istruzioni scritte.
- 

## **Sezione V Trasporto di cibo**

---

### **Articolo XXI – Disposizioni fondamentali per il trasporto degli alimenti**

1. Gli alimenti deperibili possono essere trasportati su strada in conformità con i requisiti dell'Accordo sul trasporto internazionale di alimenti deperibili e sui mezzi specializzati per tale trasporto (ATP), Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 sull'igiene alimentare, Legge NR SR n. 152/1995 Coll. sugli alimenti e relative normative.
  2. Se è necessario aprire un mezzo di trasporto o trasporto, ad es. per effettuare il controllo è necessario garantire che l'alimento non sia sottoposto a procedure o condizioni in contrasto con le disposizioni dell'Accordo ATP e della Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli alle frontiere nel trasporto di merci.
  3. È possibile smaltire gli alimenti deperibili se durante il trasporto non sono state rispettate le condizioni di temperatura prescritte, previo rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato contraente per l'ulteriore smaltimento delle merci in conformità con i requisiti igienici.
  4. I requisiti dell'accordo ATP non si applicano al trasporto di alimenti non destinati al consumo umano.
  5. Il trasportatore non è responsabile della qualità e della sicurezza sanitaria degli alimenti che riceve dal mittente per il trasporto.
- 

## **Articolo XXII – Obblighi del vettore nel trasporto di alimenti**

1. Il trasportatore è tenuto ad avere un certificato valido sulla conformità del mezzo di trasporto e dei mezzi di trasporto ai requisiti dell'accordo ATP durante il trasporto di alimenti, che è incluso negli allegati dell'accordo ATP, nei mezzi di trasporto. Per le altre derrate alimentari ciò deve essere concordato nel contratto di trasporto.
2. Il vettore deve assicurare l'apposizione sui mezzi di trasporto o sui mezzi di trasporto dei segni e dei dati distintivi secondo gli allegati dell'Accordo ATP. La segnaletica dovrà essere rimossa non appena il veicolo o il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme elencate nell'Allegato I dell'Accordo ATP.
3. Se lo speditore o il destinatario (a seconda di chi stipula il contratto di trasporto) specificano nel contratto di trasporto i requisiti per la pulizia e la disinfezione del vano di carico del mezzo di trasporto e i documenti che lo certifica ranno, il vettore è tenuto a garantire la pulizia o la disinfezione e a presentare il documento richiesto su richiesta dello speditore o del destinatario. I costi legati alla pulizia o disinfezione sono generalmente a carico della persona che richiede questo servizio, salvo diverso accordo nel contratto di trasporto.
4. Il vettore, se trasporta alimenti e ingredienti per la propria produzione, è tenuto a rispettare le disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

(CE) n. 852/2004 sull'igiene alimentare e la legge n. 152/1995 Coll. sulle derrate alimentari e successive modifiche e integrazioni:

- a. garantire il trasporto degli alimenti e degli ingredienti per la loro produzione con mezzi di trasporto idonei e adeguatamente attrezzati e di trasporto in modo tale da preservare la sicurezza e la qualità,
- b. curare la pulizia dei mezzi di trasporto ed effettuare la loro disinfezione,
- c. utilizzare solo mezzi di trasporto e di trasporto le cui pareti e altre parti a contatto con gli alimenti siano realizzate in materiale non corrosivo e non influenzano in alcun modo la sicurezza o la qualità degli alimenti e siano lisce, facili da pulire e disinfettare,
- d. garantire un'efficace protezione degli alimenti trasportati da roditori, uccelli, insetti, polvere e altri inquinanti e trasportarli in condizioni tali che la sua temperatura non aumenti o diminuisca durante il trasporto, il che potrebbe influire negativamente sulla sicurezza e sulla qualità degli alimenti.
- e. garantire il trasporto separato di tipi di prodotti incompatibili che ne pregiudicano reciprocamente la sicurezza e la qualità

---

### **Articolo XXIII - Obblighi dello speditore e del destinatario nel trasporto di alimenti**

1. Il mittente deve assicurarsi che il documento di trasporto contenga la denominazione dell'alimento.
2. Il mittente è tenuto ad allegare al documento di trasporto tutti gli altri documenti necessari che dovrebbero accompagnare una determinata tipologia di alimento durante il trasporto.
3. Il mittente, se richiesto, deve indicare nell'ordine di trasporto, nel contratto di trasporto o nel documento di trasporto, che il trasportatore riceve con largo anticipo rispetto al trasporto, anche in caso di trasporto di alimenti non elencati negli allegati dell'Accordo ATP, il requisito relativo alla temperatura del vano di carico del mezzo di trasporto.
4. Il mittente è tenuto a garantire che la temperatura degli alimenti che consegna al vettore per il trasporto corrisponda alla temperatura che il vettore richiede che sia mantenuta durante il trasporto.
5. Il mittente è tenuto, se richiesto, a indicare nel contratto di trasporto i requisiti per la pulizia e la disinfezione del vano di carico del mezzo di trasporto e i documenti che richiede al vettore per la pulizia e la disinfezione.

6. Il controllo e la misurazione della temperatura degli alimenti da parte del mittente o del destinatario devono essere effettuati in modo tale che l'alimento non sia esposto a condizioni indesiderabili in termini di sicurezza e qualità alimentare. L'ispezione e la misurazione devono essere effettuate prima di caricare o scaricare gli alimenti. Queste procedure non devono normalmente essere utilizzate durante il trasporto a meno che non vi siano seri dubbi sull'idoneità delle temperature degli alimenti con le temperature prescritte.
  7. Se possibile, il controllo della temperatura degli alimenti in transito verso il destinatario deve tenere conto dei dati ottenuti dalle apparecchiature di monitoraggio durante il viaggio prima di selezionare gli alimenti deperibili caricati per le procedure di campionamento e misurazione. La misurazione della temperatura degli alimenti durante lo scarico può essere effettuata solo se sussistono ragionevoli dubbi sul rispetto della temperatura controllata durante il trasporto.
- 

## **Sezione VI**

### **Disposizioni finali**

---

#### **Articolo XXIV – Procedura di reclamo**

1. I termini di reclamo e di prescrizione per far valere le pretese del mittente o del destinatario derivanti dal contratto di trasporto con il vettore sono stabiliti nel Codice commerciale e nel Codice civile per il trasporto nazionale di merci su strada effettuato nella Repubblica slovacca.
2. I termini di reclamo e di prescrizione per far valere le pretese del mittente o del destinatario derivanti dal contratto di trasporto con il vettore sono stabiliti per il trasporto internazionale di merci su strada nella Convenzione sul contratto di trasporto nel trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
3. Il autorizzato (vettore o speditore) deve rivendicare per iscritto nei confronti del vettore tutti i diritti derivanti dal trasporto.
4. È autorizzato (vettore o spedizioniere) a richiedere la restituzione dell'importo pagato per il trasporto solo se si può dimostrare che è stato pagato al vettore.
5. I reclami e le contestazioni riguardanti l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme sul trasporto e la loro gestione da parte del trasportatore secondo le norme sui reclami vengono esaminati dall'Ispettorato commerciale slovacco.

---

## **Articolo XXV – Pubblicazione del regolamento di circolazione delle merci su strada e sua validità**

1. Secondo la legge n. 56/2012 Coll. Per quanto riguarda il trasporto su strada, il vettore ha pubblicato il presente programma di trasporto sul proprio sito web ed è disponibile anche presso la sede del vettore.
2. Secondo la legge n. 56/2012 Coll. le norme di trasporto pubblicate sul trasporto stradale fanno parte della proposta del vettore per la conclusione di un contratto di trasporto e, dopo la sua conclusione, il suo contenuto fa parte dei diritti e degli obblighi contrattuali dei partecipanti al contratto.
3. Prima di firmare il contratto per il trasporto di merci, il cliente del trasporto (vettore) è carico deve familiarizzare con queste norme di trasporto.

---

## **Articolo XXVI – Modifiche alla disciplina dei trasporti per il trasporto di merci su strada**

1. Tutte le modifiche e integrazioni alle norme di trasporto sono valide dal giorno in cui vengono pubblicate e rese disponibili sul sito internet del vettore.
2. Qualora il programma di trasporto venga sostanzialmente modificato o sostanzialmente integrato, il vettore provvederà a pubblicarlo e renderlo disponibile integralmente.

---

Il presente ordine di trasporto è stato redatto da un gestore dei trasporti certificato ai sensi della legge n. 56/2012 Coll. sui trasporti stradali come modificato, del 28.02. 2025.